

**Decreto esecutivo**  
**concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale**  
**2023**

del 7 dicembre 2022 (stato 1° gennaio 2023)

IL CONSIGLIO DI STATO  
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), in particolare l'articolo 322,

**decreta:**

**Reddito da sostanza immobiliare; valore locativo** (art. 20 LT)

**Art. 1** <sup>1</sup>Il valore locativo corrisponde al valore di mercato della pigione per immobili dello stesso genere nella medesima posizione.

<sup>2</sup>Il valore locativo delle abitazioni primarie corrisponde mediamente al 60-70% del valore di mercato della pigione; in mancanza di altri elementi utili al suo calcolo, esso corrisponde, di regola, al 90% del valore di reddito determinato dall'Ufficio di stima nella decisione di stima.

**Deduzione delle spese professionali per attività lucrativa dipendente** (art. 25 LT)

**a) principio**

**Art. 2** <sup>1</sup>Il contribuente con attività lucrativa dipendente può dedurre le spese necessarie al conseguimento del proprio reddito che sono in rapporto di causalità diretta con quest'ultimo.

<sup>2</sup>Non è ammessa la deduzione delle spese prese a carico dal datore di lavoro o da terzi, delle spese private causate dalla posizione professionale del contribuente nonché di quelle per il suo mantenimento e quello della sua famiglia (art. 33 lett. a LT).

<sup>3</sup>Se ambedue i coniugi svolgono un'attività lucrativa dipendente le deduzioni sono ammesse per ciascuno di essi; quando un coniuge aiuta l'altro nella professione, nel commercio o nell'impresa, le deduzioni sono ammesse se esiste un rapporto di servizio che prevede conteggi con le assicurazioni sociali.

**b) spese di trasporto**

**Art. 3** <sup>1</sup>Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:

- a) per l'uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;
- b) per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motocicletta con targa di controllo su fondo giallo: fino a 700 franchi l'anno, ma al massimo il costo del mezzo di trasporto pubblico;
- c) per l'uso di una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di un'automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.

<sup>2</sup>Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con targa di controllo su fondo bianco e 60 cts. per le automobili.

<sup>3</sup>La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa (15 franchi al giorno o 3'200 franchi l'anno).

**c) spese supplementari per doppia economia domestica**

**Art. 4** <sup>1</sup>Sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio; la relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall'attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio.

<sup>2</sup>La deduzione è stabilita come segue:

- a) se il contribuente rientra ogni giorno al domicilio, per ogni pasto principale consumato fuori casa: 15 franchi il giorno o 3'200 franchi l'anno se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa;
- b) se il contribuente soggiorna al luogo di lavoro durante i giorni lavorativi ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana, per ogni pasto consumato fuori casa: 15 franchi, vale a dire 30 franchi il giorno o 6'400 franchi l'anno se le medesime circostanze sussistono tutto l'anno.

<sup>3</sup>Se il costo dei pasti è ridotto poiché consumati in parte o totalmente nella mensa del datore di lavoro oppure se quest'ultimo versa un contributo per ridurre il prezzo, le deduzioni previste dal capoverso 2 sono ammesse solo nella misura della metà (7.50 franchi il giorno o 1'600 franchi l'anno, rispettivamente 22.50 franchi il giorno o 4'800 franchi l'anno); se la riduzione di prezzo è tale che il contribuente non ha palesemente più alcuna spesa supplementare, non è ammessa alcuna deduzione per quel pasto.

<sup>4</sup>Se al luogo di lavoro il contribuente dispone di un monolocale o di un appartamento munito di cucina, la deduzione per i pasti o il pasto ivi consumati non viene riconosciuta in quanto il contribuente non ha alcuna spesa supplementare.

#### **d) spese supplementari di alloggio**

**Art. 5** <sup>1</sup>Sono considerate spese supplementari di alloggio quelle causate dal pernottamento al luogo di lavoro quando il contribuente vi soggiorna durante i giorni lavorativi ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana.

<sup>2</sup>È ammessa la deduzione dell'effettivo costo fino a un massimo di 800 franchi per l'affitto di una camera e dell'effettivo costo fino a un massimo di 1'000 franchi per l'affitto di un monolocale o di un appartamento munito di cucina e, a titolo di spese di trasporto, le spese per il rientro regolare al domicilio fiscale oltre a quelle stabilite dall'articolo 3 per il trasporto dalla propria abitazione al luogo di lavoro.

#### **e) lavoro a turni o notturno**

**Art. 6** <sup>1</sup>Il contribuente che svolge un lavoro a turni o di notte può dedurre per ogni giorno di lavoro a turni o di notte di almeno 8 ore consecutive: 15 franchi oppure 3'200 franchi l'anno se il lavoro a turni o di notte è svolto tutto l'anno e se la spesa è effettivamente sostenuta; questa deduzione non può essere cumulata con quelle per spese supplementari per doppia economia domestica previste dall'articolo 4.

<sup>2</sup>Il totale dei giorni di lavoro a turni o notturno deve essere attestato dal datore di lavoro nel certificato di salario.

<sup>3</sup>Il lavoro a orario irregolare è equiparato al lavoro a turni, se i due pasti principali non possono essere consumati a domicilio all'ora consueta.

#### **f) altre spese professionali**

**Art. 7** <sup>1</sup>Sono considerate altre spese professionali quelle necessarie all'esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per l'acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hardware e software), di riviste e libri specializzati, per l'uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l'usura particolare delle scarpe e degli abiti di lavoro, per lavori pesanti ecc.

<sup>2</sup>La relativa deduzione è ammessa nella misura complessiva di 2'500 franchi l'anno oppure delle spese effettive; in quest'ultimo caso devono essere giustificate la totalità delle spese e la loro necessità professionale.

<sup>3</sup>La deduzione complessiva del capoverso 2 è dimezzata se l'attività lucrativa dipendente è esercitata per meno di 6 mesi all'anno o con un grado di occupazione inferiore al 50%.

#### **g) attività accessoria**

**Art. 8** <sup>1</sup>Per l'esercizio di un'attività lucrativa accessoria occasionale dipendente e in sostituzione delle spese professionali ammesse dagli articoli precedenti è accordata una deduzione complessiva di 800 franchi l'anno.

<sup>2</sup>Se, in luogo della deduzione complessiva del capoverso 1, il contribuente fa valere spese più elevate, la totalità delle spese effettive e la loro necessità professionale devono essere giustificate.

#### **Deduzione delle spese professionali per attività lucrativa indipendente (art. 26 LT)**

**Art. 9** Le spese di formazione a fini professionali che non sono considerate come spese aziendali e professionali giustificate possono, se ne adempiono le condizioni, rientrare nelle deduzioni generali ai sensi dell'articolo 32 capoverso 1 lettera n LT.

#### **Spese di formazione a fini professionali (art. 32 cpv. 1 lett. n LT)**

**Art. 10** Per spese di formazione a fini professionali si intendono le spese che permettono al contribuente di mantenere il suo posto di lavoro, di avanzare professionalmente o che sfociano in una qualifica professionale che permette di esercitare una nuova attività lucrativa dipendente o indipendente oppure di riprenderne una già esercitata precedentemente. Le spese di formazione a

fini professionali includono le spese di formazione e di formazione continua, nonché le spese di riqualificazione riguardanti l'attività professionale.

#### **Deduzione per figli agli studi (art. 34 LT)**

**Art. 11** <sup>1</sup>Per ogni figlio fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell'obbligo, sono riconosciute le seguenti deduzioni:

1. 1'200 franchi se il figlio frequenta scuole post-obbligatorie o corsi di perfezionamento professionale e il luogo di domicilio corrisponde con quello di sede della scuola o del luogo di formazione;
2. 1'900 franchi se il figlio frequenta scuole post-obbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;
3. 4'600 franchi se il figlio frequenta scuole post-obbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli non rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;
4. 6'400 franchi se il figlio frequenta scuole post-obbligatorie o corsi di perfezionamento fuori Cantone o frequenta studi d'ordine accademico in Ticino o fuori Cantone rientrando giornalmente a domicilio;
5. 13'400 franchi se il figlio frequenta studi accademici senza rientrare giornalmente al domicilio.

<sup>2</sup>In tutti i casi, deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto.

<sup>3</sup>Gli assegni o borse di studio fino a 1'000 franchi l'anno danno diritto all'intera deduzione del capoverso 1; per importi superiori le deduzioni sono computate parzialmente, ma solo fino a concorrenza del risparmio di imposta ottenibile in caso di concessione dell'intera deduzione.

#### **Calcolo delle aliquote dell'imposta alla fonte (art. 106, 107 e 111 LT)**

**Art. 12** <sup>1</sup>La Divisione delle contribuzioni elabora le tabelle delle aliquote per le imposte alla fonte conformemente agli articoli 106, 107 e 111 LT e alle ordinanze e direttive federali in materia.

<sup>2</sup>Per l'imposta cantonale valgono le seguenti deduzioni forfetarie:

- |                                                                                                                                                   |              |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1. Contributi AVS / AI / IPG                                                                                                                      | 5.3%         | del salario lordo                                                           |
| 2. Contributi AD                                                                                                                                  | 1.10%        | del salario lordo fino a<br>fr. 148'200.- (massimo fr. 1'630.20)            |
| 3. Contributi AINP                                                                                                                                | 1%           | del salario lordo (massimo fr. 1'482.-)                                     |
| 4. Contributi alla previdenza<br>professionale<br>(2° pilastro)                                                                                   | 5.50%        | del salario lordo (massimo fr. 48'510.-)                                    |
| 5. Deduzione per premi<br>assicurativi e interessi<br>sui capitali a risparmio<br>(esclusi i frontalieri con<br>rientro giornaliero)              | 2.50%        | del salario lordo per le persone sole<br>(massimo fr. 5'200.-)              |
|                                                                                                                                                   | 3%           | del salario lordo per i coniugi<br>(massimo fr. 10'500.-)                   |
|                                                                                                                                                   | 3.25%        | del salario lordo per i coniugi con 1 figlio<br>(massimo fr. 10'500.-)      |
|                                                                                                                                                   | 3.50%        | del salario lordo per i coniugi con 2 figli o<br>più (massimo fr. 10'500.-) |
| 6. Deduzione per spese<br>professionali (spese di<br>trasporto, per pasti fuori<br>domicilio e per le altre spese<br>necessarie alla professione) | fr. 5'800.-  | per frontalieri con rientro giornaliero con<br>un solo reddito              |
|                                                                                                                                                   | fr. 10'600.- | per frontalieri con rientro giornaliero<br>coniugati con doppio reddito     |
|                                                                                                                                                   | fr. 4'600.-  | per gli altri contribuenti con un solo reddito                              |
|                                                                                                                                                   | fr. 8'200.-  | per gli altri contribuenti coniugati con<br>doppio reddito                  |
| 7. Deduzione per coniugi con<br>doppio reddito                                                                                                    | fr. 7'700.-  |                                                                             |
| 8. Deduzione per figli                                                                                                                            | fr. 11'100.- | per figlio                                                                  |

<sup>3</sup>Il moltiplicatore medio comunale per gli altri contribuenti è del 79%.

#### **Persone che esercitano la prostituzione**

**Art. 13** <sup>1</sup>Le persone che esercitano la prostituzione ai sensi della legge sull'esercizio della prostituzione del 22 gennaio 2018 (LProst) devono versare un'imposta forfetaria di 25 franchi al

## 640.220

giorno direttamente al gerente del locale erotico. Se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili, l'imposta diventa definitiva.

<sup>2</sup>Le persone attive in un appartamento dispensato dall'obbligo autorizzativo conformemente all'articolo 14 capoverso 1 LProst versano il citato importo direttamente all'autorità fiscale negli stessi termini previsti per il gerente.

<sup>3</sup>Il gerente del locale erotico ha l'obbligo di trattenere e versare detti importi all'autorità fiscale, conformemente a quanto previsto dalla LProst e dalle direttive emanate dalla Divisione delle contribuzioni.

### **Entrata in vigore**

**Art. 14** Il presente decreto esecutivo entra in vigore il 1° gennaio 2023.

Pubblicato nel BU **2022**, 312.